

216.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Atti di controllo e di indirizzo</b> .....	5384	(Emendamenti ed articolo aggiuntivo all'articolo 12) .....	5348
<b>Atti di procedimenti penali</b> (Annunzio della trasmissione su richiesta della Camera ai fini di una eventuale deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione) .....	5383	(Emendamento 12. 91 del Governo) .....	5356
		(Articoli da 23 a 34) .....	5363
		(Articoli da 36 a 39) .....	5368
		(Articolo 42) .....	5369
<b>Atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione</b> (Annunzio della archiviazione disposta dal collegio costituito presso il tribunale di Roma) .....	5383	(Emendamenti ed articolo aggiuntivo all'articolo 23) .....	5370
		(Emendamento 23. 9 del Governo) .....	5372
<b>Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali</b> (Trasmissione di documenti) .....	5384	<b>Documenti ministeriali</b> (Trasmissioni) .....	5383
<b>Disegno di legge di conversione</b> (Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza del relativo decreto-legge) .....	5383	<b>Missioni valevoli nella seduta del 13 luglio 1995</b> .....	5382
<b>Disegno di legge n. 2549:</b>		<b>Proposte di legge:</b>	
(Articoli da 12 a 22) .....	5341	(Adesione di un deputato) .....	5382
		(Annunzio) .....	5382
		(Ritiro di una adesione) .....	5382

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.



*DISEGNO DI LEGGE: RIFORMA DEL SISTEMA PENSIO-  
NISTICO OBBLIGATORIO E COMPLEMENTARE (2549)*

---



ARTICOLI DA 12 A 22 DEL DISEGNO DI LEGGE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

CAPO III.

ARMONIZZAZIONE

ART. 12.

*(Istituzione della gestione autonoma per i trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato).*

1. Con effetto dal 1° gennaio 1996 è istituita presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti della amministrazione pubblica (INPDAP) la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, nonché alle altre categorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.

2. Le Amministrazioni statali sono tenute al versamento di una contribuzione, rapportata alla base imponibile, per una aliquota di finanziamento, al netto degli incrementi contributivi di cui all'articolo 39, complessivamente pari a 32 punti percentuali, di cui 8,20 punti a carico del dipendente. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Per le categorie di personale non statale i cui trattamenti sono a carico del bilancio dello Stato, in attesa dell'attuazione della delega di cui all'articolo 19, restano ferme le attuali aliquote di contribuzione.

3. Ai fini della determinazione dell'aliquota del contributo di solidarietà di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si prescinde dall'ammontare della retribuzione imponibile inerente all'assicurazione di cui al comma 1.

4. Le Amministrazioni centrali e periferiche, in fase di prima applicazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, continuano ad espletare le attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato. Restano conseguentemente demandate alle Direzioni provinciali del Tesoro le competenze attinenti alle funzioni di ordinazione primaria e secondaria della spesa relativa ai trattamenti pensionistici dei dipendenti statali già attribuite in applicazione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138. Restano altresì attribuite alle predette Amministrazioni, ove previsto dalla vigente normativa, le competenze in ordine alla corresponsione dei trattamenti provvisori di pensione, alla liquidazione delle indennità in luogo di pensione e per la costituzione delle posizioni assicurative presso altre gestioni pensionistiche.

5. Al fine di garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici è stabilito un apporto dello Stato a favore della gestione di cui al comma 1, valutato in lire 14.550 miliardi per l'anno 1996 e in lire 16.205 miliardi per l'anno 1997.

6. L'onere derivante dal presente articolo, complessivamente valutato in lire

39.550 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 41.955 miliardi per l'anno 1997, è così ripartito:

a) quanto a lire 6.400 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 6.600 miliardi per l'anno 1997 per minori entrate contributive dovute dal dipendente ed a lire 18.600 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 19.150 miliardi per l'anno 1997 per contribuzione a carico delle Amministrazioni statali di cui al comma 2;

b) quanto a lire 14.550 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 16.205 miliardi per l'anno 1997, quale apporto a carico dello Stato in favore della gestione di cui al comma 1. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 4351 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

#### ART. 13.

*(Trattamento di fine rapporto).*

1. Per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto.

2. La contrattazione collettiva nazionale in conformità alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, definisce, nell'ambito dei singoli comparti, entro il 30 novembre 1995, le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1, con riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del personale di cui al medesimo comma, anche ai fini di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, disciplinante le forme pensionistiche complemen-

tari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni si provvede a dettare norme di esecuzione di quanto definito ai sensi del primo periodo del presente comma.

3. La contrattazione collettiva nazionale, nell'ambito dei singoli comparti, definisce, altresì, ai sensi del comma 2, le modalità per l'applicazione nei confronti dei lavoratori già occupati alla data del 31 dicembre 1995, della disciplina in materia di trattamento di fine rapporto. Trova applicazione quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 in materia di disposizioni di esecuzione.

4. Il trattamento di fine rapporto, come disciplinato dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, viene corrisposto dalle amministrazioni ovvero dagli enti che già provvedono al pagamento dei trattamenti di fine servizio di cui al comma 1.

5. Non trovano applicazione le disposizioni sul « Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto » istituito con l'articolo 2 della citata legge n. 297 del 1982.

#### ART. 14.

*(Base contributiva e pensionabile).*

1. Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Ministro del tesoro sono definiti i criteri per l'inclusione nelle predette basi delle indennità e assegni comunque denominati corrisposti ai dipendenti in servizio all'estero.

2. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 1 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo 15, comma 2, della citata legge 23 dicembre 1994, n. 724.

3. La retribuzione definita dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 concorre alla determinazione delle sole quote di pensione previste dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

#### ART. 15.

##### *(Trattamenti di inabilità nel pubblico impiego).*

1. Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata una anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile, né quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio.

2. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al comma 1 è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

3. Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, in linea con i principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilità operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilità dipendente da causa di servizio.

#### ART. 16.

##### *(Integrazione al minimo).*

1. Con effetto dal 1° gennaio 1995, alle pensioni di cui al comma 3 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, spettanti per i casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsti dall'ordinamento di appartenenza, per infermità, per morte e alle pensioni di reversibilità si applica la disciplina prevista per il trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'inabilità, la vecchiaia ed i superstiti.

#### ART. 17.

##### *(Retribuzione imponible).*

1. All'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Sono altresì esclusi dalla retribuzione imponible di cui al presente articolo:

a) le spese sostenute dal datore di lavoro per le colonie climatiche in favore dei figli dei dipendenti;

b) le borse di studio erogate dal datore di lavoro ai figli dei dipendenti che abbiano superato con profitto l'anno scolastico, compresi i figli maggiorenni qualora frequentino l'università e siano in regola con gli esami dell'anno accademico;

c) le spese sostenute dal datore di lavoro per il funzionamento di asili nido aziendali;

d) le spese sostenute dal datore di lavoro per il finanziamento di circoli aziendali con finalità sportive, ricreative e culturali, nonché quelle per il funzionamento di spacci e bar aziendali;

e) la differenza fra il prezzo di mercato e quello agevolato praticato per l'assegnazione ai dipendenti, secondo le vigenti disposizioni, di azioni della società datrice di lavoro ovvero di società controllanti o controllate;

f) il valore dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti, limitatamente all'importo eccedente il 50 per cento del prezzo praticato al grossista ».

2. L'indennità di servizio all'estero corrisposta al personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero è esclusa dalla contribuzione di previdenza ed assistenza sociale ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte eccedente la misura dell'indennità integrativa speciale.

3. Le disposizioni di cui alle lettere c), d), ed e) dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come integrato dal comma 1, nonché quella di cui al comma 2, si applicano anche ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge. Restano comunque validi e conservano la loro efficacia i versamenti già effettuati e le prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate.

4. L'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, si interpreta nel senso che rientrano nella retribuzione imponibile i punti di interesse compresi fra il tasso

legale, vigente alla data di concessione, ed il tasso agevolato applicato su mutui e prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti.

#### ART. 18.

*(Disposizioni varie in materia di forme di previdenza esclusive).*

1. L'applicazione delle disposizioni in materia di aliquote di rendimento previste dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente.

2. Per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, che anteriormente alla data del 1° gennaio 1995 avevano esercitato la facoltà di trattenimento in servizio, prevista da specifiche disposizioni di legge, o che avevano in corso, alla predetta data del 1° gennaio 1995, il procedimento di dispensa dal servizio per invalidità, continuano a trovare applicazione le disposizioni sull'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Con effetto dal 1° gennaio 1996, le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al compimento del sessantesimo anno di età, possono conseguire il trattamento pensionistico secondo le regole previste dai singoli ordinamenti di appartenenza per il pensionamento di vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.



## ART. 19.

*(Fondi e regimi speciali; specifiche attività lavorative).*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno o più decreti legislativi intesi all'armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria operanti presso l'INPS, l'INPDAP nonché dei regimi pensionistici operanti presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed altresì con riferimento alle forme pensionistiche a carico del bilancio dello Stato per le categorie di personale non statale di cui all'articolo 12, comma 2, secondo periodo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione delle basi contributive e pensionabili con riferimento all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, con contestuale ridefinizione delle aliquote contributive tenendo conto, anche in attuazione di quanto previsto nella lettera b), delle esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti e alla salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto con quelle assicurate in applicazione dell'articolo 2;

b) revisione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo i principi di cui al citato articolo 2;

c) revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni secondo criteri di flessibilità omogenei rispetto a quelli fissati all'articolo 4;

d) armonizzazione dell'insieme delle prestazioni con riferimento alle discipline vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, salvaguardando le normative spe-

ciali motivate da effettive e rilevanti peculiarità professionali e lavorative presenti nei settori interessati.

2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a:

a) prevedere, per i lavoratori di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, nel rispetto del principio di flessibilità come affermato dalla presente legge, secondo criteri coerenti e funzionali alle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività dei lavoratori medesimi, con applicazione della disciplina in materia di computo dei trattamenti pensionistici secondo il sistema contributivo in modo da determinare effetti compatibili con le specificità dei settori delle attività;

b) armonizzare ai principi ispiratori della presente legge i trattamenti pensionistici del personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, tenendo conto, a tal fine, in particolare, della peculiarità dei rispettivi rapporti di impiego, dei differenti limiti di età previsti per il collocamento a riposo, con riferimento al criterio della residua speranza di vita anche in funzione di valorizzazione della conseguente determinazione dei trattamenti medesimi.

## ART. 20.

*(Agricoli).*

1. Il Governo, avuto riguardo alle specificità che caratterizzano il settore produttivo agricolo e le connesse attività lavorative, subordinate e autonome, è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a rendere compatibili con tali specificità i criteri generali in materia di calcolo delle pensioni e di corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici.

2. Nell'esercizio della delega il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) rimodulazione delle fasce di reddito convenzionale di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, in funzione dell'effettiva capacità contributiva e del complessivo aumento delle entrate;

b) razionalizzazione delle agevolazioni contributive al fine di tutelare le zone agricole effettivamente svantaggiate;

c) graduale adeguamento, in relazione al fabbisogno gestionale, delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ed a carico dei lavoratori dipendenti ai fini dell'equiparazione con la contribuzione dei lavoratori degli altri settori produttivi;

d) fiscalizzazione degli oneri sociali in favore dei datori di lavoro, in coerenza con quella prevista per gli altri settori produttivi;

e) previsione di appositi coefficienti di rendimento e di riparametrazione ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, che per i lavoratori dipendenti siano idonei a garantire rendimenti pari a quelli dei lavoratori subordinati degli altri settori produttivi;

f) considerazione della continuazione dell'attività lavorativa dopo il pensionamento ai fini della determinazione del trattamento medesimo;

g) armonizzazione della disciplina dell'accREDITAMENTO figurativo connessa ai periodi di disoccupazione in relazione all'attività lavorativa prestata.

#### ART. 21.

*(Tutela previdenziale per le attività di lavoro autonomo, libero-professionale e di collaborazione coordinata e continuativa).*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione, avuto riguardo all'entità numerica degli interessati, della costituzione di forme autonome di previdenza obbligatoria, con riferimento al modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) definizione del regime previdenziale in analogia a quelli degli enti per i liberi professionisti di cui al predetto decreto legislativo, sentito l'Ordine o l'Albo, con determinazione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo il sistema contributivo ovvero l'inclusione, previa delibera dei competenti enti, in forme obbligatorie di previdenza già esistenti per categorie similari;

c) previsione, comunque, di meccanismi di finanziamento idonei a garantire l'equilibrio gestionale, anche con la partecipazione dei soggetti che si avvalgono delle predette attività;

d) assicurazione dei soggetti appartenenti a categorie per i quali non sia possibile procedere ai sensi della lettera a) alla gestione di cui al comma 2 e successivi.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di

collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività.

3. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 2 comunicano all'INPS, entro il 31 gennaio 1996, ovvero dalla data di inizio dell'attività lavorativa, se posteriore, la tipologia dell'attività medesima, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio domicilio.

4. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi comunque denominati anche sotto forma di partecipazione agli utili per prestazioni di lavoro autonomo, di cui al comma 2, sono tenuti ad inoltrare all'INPS, nei termini stabiliti nel quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, una copia del modello 770-D, con esclusione dei dati relativi ai percettori dei redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2, lettere da b) ad f), e nel comma 3 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni.

5. Il contributo alla Gestione separata di cui al comma 2 è dovuto nella misura percentuale del 10 per cento ed è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. Hanno diritto all'accREDITAMENTO di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accREDITARE sono ridotti in proporzione

alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno. Il contributo è adeguato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito l'organo di gestione come definito ai sensi del comma 10.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, da emanarsi entro il 31 ottobre 1995, sono definite le modalità ed i termini per il versamento del contributo stesso e per il riparto del medesimo nella misura di un terzo a carico dell'iscritto e per due terzi a carico del committente dell'attività espletata ai sensi del comma 2.

7. Se l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello del contributo dovuto per l'anno di riferimento, l'eccedenza è computata in diminuzione dei versamenti, anche di acconto, dovuti per il contributo relativo all'anno successivo, ferma restando la facoltà dell'interessato di chiederne il rimborso entro il medesimo termine previsto per il pagamento del saldo relativo all'anno cui il credito si riferisce.

8. Per i soggetti che non provvedono entro i termini stabiliti al pagamento dei contributi ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, si applicano, a titolo di sanzione, le somme aggiuntive previste per la gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali.

9. Ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo di cui al comma 2 e seguenti si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo del trattamento pensionistico previsti dalla presente legge per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995.

10. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, l'assetto organizzativo e funzionale della Gestione e del rapporto assicurativo di cui al comma 2 e seguenti è definito, per quanto non diversamente disposto dai medesimi commi, in

base alla legge 9 marzo 1989, n. 88, al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo criteri di adeguamento alla specifica disciplina, anche in riferimento alla fase di prima applicazione.

11. Sono abrogate le disposizioni di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

#### ART. 22.

*(Mutualità pensioni alle casalinghe).*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad armonizzare la disciplina della gestione « Mutualità pensioni », istituita in seno all'INPS dalla legge 5 marzo 1963, n. 389, con le disposizioni recate dalla presente legge avuto riguardo alle peculiarità della specifica forma di assicurazione sulla base dei seguenti principi:

a) conferma della volontarietà dell'accesso;

b) applicazione del sistema contributivo;

c) adeguamento della normativa a quella prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 2 e seguenti, ivi compreso l'assetto autonomo della gestione con partecipazione dei soggetti iscritti all'organo di amministrazione.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

*(Per le compensazioni indicate in calce agli emendamenti si veda l'Allegato A ai resoconti della seduta del 6 luglio 1995)*

#### ART. 12.

*Sopprimere gli articoli dal 12 al 22.*

12. 89. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Sopprimerlo.*

12. 16. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Sopprimere il comma 1.*

12. 15. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 1, sostituire le parole: 1° gennaio con le seguenti: 1° maggio.*

12. 28. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 1, sostituire le parole: 1° gennaio con le seguenti: 1° marzo.*

12. 27. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 1, sostituire le parole: è istituita con le seguenti: si istituisce.*

12. 29. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 1, dopo la parola: istituita inserire le seguenti: con sede.*

12. 23. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 1, sostituire le parole: per i dipendenti con le seguenti: per le lavoratrici ed i lavoratori.*

12. 30. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 1, sostituire la parola: separata con la seguente: autonoma.*

12. 24. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 1, sostituire la parola: dei con le seguenti: per i.*

12. 25. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 1, dopo le parole: ai dipendenti inserire le seguenti: e alle dipendenti.*

12. 31. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 1, sostituire la parola: nonché alle con le seguenti: e per le.*

12. 26. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 1, sostituire le parole: alle altre con le seguenti: tutte le.*

12. 32. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 1, sostituire le parole: a carico del con le seguenti: iscritti nel.*

12. 22. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: È fatta salva la giurisdizione della Corte dei conti in materia di controversie relative alle prestazioni pensionistiche e previdenziali erogate dall'INPDAP nei confronti di tutti i propri iscritti.*

12. 6. Tofani, Epifani, Pampo, Gaggioli, Bizzarri, Del Prete, Porcu, Tringali.

*Sopprimere il comma 2.*

12. 14. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Le Amministrazioni statali sono tenute al versamento della medesima contribuzione vigente nel settore industriale.

**Segue la compensazione 100 riportata alla pag. XXVIII (Contributi previdenziali parametrati al volume d'affari delle imprese)**

12. 19. Luigi Marino, Barzanti, Brunetti, Diliberto, Cocci, Moroni, Valpiana.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sono tenute al versamento con le seguenti: devono versare.*

12. 38. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: incrementi con la seguente: aumenti.*

12. 40. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: complessivamente.*

12. 34. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: complessivamente pari a 32 punti percentuali, con le seguenti: complessivamente pari all'aliquota di finanziamento che si determinerà ai sensi della presente legge.*

12. 17. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Moroni, Nardini, Vendola.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di cui 8,20 punti a carico del dipendente, con le seguenti: con equiparazione all'aliquota vigente nel settore industria, a carico del dipendente.*

**Segue la compensazione 66 riportata alla pag. XXIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi)**

12. 7. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Moroni, Nardini, Vendola.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la cifra: 8,20 con la seguente: 6.*

**Segue la compensazione 100 riportata alla pag. XXVIII (Contributi previdenziali parametrati al volume d'affari delle imprese)**

12. 35. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la cifra: 8,20 con la seguente: 7.*

**Segue la compensazione 100 riportata alla pag. XXVIII (Contributi previdenziali parametrati al volume d'affari delle imprese)**

12. 36. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: del dipendente inserire le seguenti: e della dipendente.*

12. 33. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.*

12. 20. Luigi Marino, Barzanti, Brunetti, Diliberto, Moroni, Valpiana, Cocci.

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: le categorie di con la seguente: il.*

12. 39. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: non statale i cui trattamenti inserire la seguente: pensionistici.*

12. 42. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: sono a inserire la seguente: totale.*

12. 45. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: in attesa dell'attuazione della delega di cui all'articolo 19.*

12. 37. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: in attesa con le seguenti: nelle more.*

12. 43. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: all'articolo 19 inserire le seguenti: della presente legge.*

12. 44. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Amministrazioni inoltre verseranno al fondo di cui al comma 1 un ulteriore importo determinato in misura pari al 2 per cento dei minori oneri conseguiti per effetto di riduzioni di organico non derivati da una corrispondente riduzione di servizi.*

**Segue la compensazione 100 riportata alla pag. XXVIII (Contributi previdenziali parametrati al volume d'affari delle imprese)**

12. 18. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Sopprimere il comma 3.*

12. 13. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 3, sostituire le parole: Ai fini della con le seguenti: Per la.*

12. 46. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 3, sostituire la parola: determinazione con la seguente: ammontare.*

12. 47. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 3, sostituire le parole: si prescinde dall'ammontare, con le seguenti: si considera l'ammontare.*

**Segue la compensazione 100 riportata alla pag. XXVIII (Contributi previdenziali parametrati al volume d'affari delle imprese)**

12. 21. Luigi Marino, Barzanti, Brunetti, Diliberto, Moroni, Valpiana, Cocci.

*Al comma 3, sostituire le parole: dall'ammontare della, con la seguente: dalla.*

12. 48. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 3, sostituire la parola: inerte, con la seguente: relativa.*

12. 49. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Sopprimere il comma 4.*

12. 12. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: Amministrazioni inserire la seguente: pubbliche.*

12. 61. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: centrali e periferiche.*

12. 62. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: centrali e periferiche con la seguente: pubbliche.*

12. 63. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: non oltre con le seguenti: fino al.*

12. 60. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1997 con le seguenti: 31 dicembre 1996.*

\* 12. 87.

Bernardelli, Grugnetti.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1997 con le seguenti: 31 dicembre 1996.*

\* 12. 56. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1997 con le seguenti: 30 giugno 1997.*

**12. 55.** Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: continuano ad espletare con la seguente: espletano.*

**12. 59.** Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: ad espletare con le seguenti: a svolgere.*

**12. 52.** Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: connesse con la seguente: inerenti.*

**12. 64.** Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: quiescenza dei dipendenti inserire le seguenti: e delle dipendenti.*

**12. 50.** Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 4, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.*

**12. 77.** Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.*

**12. 53.** Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: Restano conseguentemente con la seguente: Sono.*

**12. 51.** Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: Restano con la seguente: Sono.*

**12. 65.** Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: conseguentemente con le seguenti: di conseguenza.*

**12. 66.** Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 4, secondo periodo sostituire la parola: demandate con la seguente: decentrate.*

**12. 67.** Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 4, secondo periodo sostituire la parola: attinenti con la seguente: inerenti.*

**12. 57.** Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: attinenti con le seguenti: in merito.*

**12. 68.** Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: primaria e secondaria.*

**12. 69.** Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.



*Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: pensionistici inserire le seguenti: delle dipendenti e.*

12. 58. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: statali con la seguente: pubblici.*

12. 73. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: attribuite con la seguente: demandate.*

12. 70. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: predette con la seguente: citate.*

12. 71. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: alle predette Amministrazioni inserire la seguente: pubbliche.*

12. 72. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: ove con la seguente: qualora.*

12. 54. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: liquidazione con la seguente: corresponsione.*

12. 75. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: in luogo.*

12. 76. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 4, terzo periodo, sopprimere la parola: per.*

12. 74. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Sopprimere il comma 5.*

12. 11. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 5, sostituire le parole: Al fine con le seguenti: Allo scopo di.*

12. 79. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 5, sostituire la parola: garantire con la seguente: assicurare.*

12. 82. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 5, sostituire le parole: il pagamento con le seguenti: la corresponsione.*

12. 83. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 5, dopo la parola: pensionistici inserire la seguente: maturati.*

12. 78. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 5, sostituire la cifra: 14.550 con la seguente: 15.000.*

**Segue la compensazione 100 riportata alla pag. XXVIII (Contributi previdenziali parametrati al volume d'affari delle imprese)**

12. 81. Cocci, Cossutta, De Angelis, Gal-delli, Nardini, Vendola.

*Al comma 5, sostituire la cifra: 16.205 con la seguente: 16.300.*

**Segue la compensazione 100 riportata alla pag. XXVIII (Contributi previdenziali parametrati al volume d'affari delle imprese)**

12. 80. Cocci, Cossutta, De Angelis, Gal-delli, Nardini, Vendola.

*Sopprimere il comma 6.*

**Segue la compensazione 100 riportata alla pag. XXVIII (Contributi previdenziali parametrati al volume d'affari delle imprese)**

12. 10. Cocci, Cossutta, De Angelis, Gal-delli, Nardini, Vendola.

*Al comma 6, sopprimere la lettera a).*

12. 9. Pistone, Bertinotti, Cocci, De Murtas, Grimaldi, Lenti, Muzio.

*Al comma 6, sopprimere la lettera b).*

**Segue la compensazione 100 riportata alla pag. XXVIII (Contributi previdenziali parametrati al volume d'affari delle imprese)**

12. 8. Cocci, Cossutta, De Angelis, Gal-delli, Nardini, Vendola.

*Al comma 6, lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole: delle proiezioni.*

12. 84. Cocci, Cossutta, De Angelis, Gal-delli, Nardini, Vendola.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. I dipendenti pubblici mantengono comunque salvo il regime previdenziale vigente al momento della loro assunzione, se più favorevole rispetto al regime entrato in vigore successivamente alla data dell'assunzione.

**Segue la compensazione 102 riportata alla pag. XXIX (Innalzamento dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali; aumento dei contributi previdenziali; istituzione di un contributo straordinario di solidarietà)**

12. 4. Montanari Piacentino, Musumeci, Mastella.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Tutti i pensionati già dipendenti dello Stato i cui trattamenti pensionistici sono a carico del bilancio dello stesso secondo la normativa già in vigore e che abbiano maturato un periodo di contribuzione inferiore a 25 anni ed un'età anagrafica al 30 giugno 1995 inferiore a 55 anni, è previsto, a far data dal 1° gennaio 1996, un contributo pari al 10 per cento dell'ammontare pensionistico annuale a titolo di solidarietà quale apporto al trasferimento finanziario di cui all'articolo 12 comma 5 della presente normativa.

12. 85.

Bonafini, Grugnetti, Magri.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Per tutti i pensionati già dipendenti dello Stato ed il cui trattamento sia a carico del bilancio dello Stato secondo la normativa vigente o che abbiano maturato un periodo contributivo inferiore a 25 anni ed un'età anagrafica inferiore a 60 anni, è prevista la cristallizzazione

dell'indicizzazione pensionistica nel quadriennio 1995-1999. I benefici finanziari che ne deriveranno confluiranno nel capitolo 4351 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti per gli anni successivi.

**12. 86.** Bernardelli, Grugnetti, Bonafini, Magri.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Resta ferma l'autonomia normativa e regolamentare, nonché la separazione della gestione economico-finanziaria e patrimoniale, delle altre ex Casse pensioni confluite nell'INPDAP.

**12. 1.**

Caccavale.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Resta ferma l'autonomia normativa, nonché la separazione della gestione economico-finanziaria e patrimoniale, delle altre ex-Casse pensioni confluite nell'INPDAP.

\* **12. 3.** Montanari, Musumeci, Piacentino.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Resta ferma l'autonomia normativa, nonché la separazione della gestione economico-finanziaria e patrimoniale, delle altre ex-Casse pensioni confluite nell'INPDAP.

\* **12. 90.**

Gubetti, Aliprandi, Sandrone, Malan.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Resta ferma l'autonomia normativa, nonché la separazione della gestione

economico-finanziaria e patrimoniale, delle altre ex Casse pensioni confluite nell'INPDAP.

\* **12. 88.** Hüllweck, Filippi, Devetag, Battaglia, Azzano Cantarutti, Pizzicara.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Resta ferma l'autonomia normativa, nonché la separazione della gestione economico-finanziaria e patrimoniale, delle altre ex Casse pensioni confluite nell'INPDAP.

\* **12. 2.**

Piacentino, Montanari, Musumeci.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Resta ferma l'autonomia normativa, nonché la separazione della gestione economico-finanziaria e patrimoniale, delle altre ex Casse pensioni confluite nell'INPDAP.

\* **12. 5.** Pampo, Tofani, Epifani, Gaggioli, Bizzarri, Del Prete, Porcu, Tringali.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* I dipendenti pubblici mantengono comunque salvo il regime previdenziale vigente al momento della loro assunzione, se più favorevole rispetto al regime entrato in vigore successivamente alla data dell'assunzione.

**Segue la compensazione 102 riportata alla pag. XXIX (Innalzamento dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali; aumento dei contributi previdenziali; istituzione di un contributo straordinario di solidarietà)**

**12. 4.** Montanari, Piacentino, Musumeci, Mastella.

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

**ART. 12-bis.**

1. Al fine di provvedere alla erogazione dei trattamenti pensionistici degli *ex* dipendenti dello Stato — secondo criteri di economicità e di razionalizzazione della struttura organizzativa dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti pubblici (INPDAP) già previsti dal quarto comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 — la Direzione generale dei servizi periferici del tesoro, i centri di contabilità e calcolo di Latina e di Bologna con la relativa Banca dati e le Direzioni provinciali del tesoro con il relativo personale, transitano nel predetto INPDAP.

2. Al personale in servizio presso i predetti uffici, si applicano le stesse decorrenze, giuridiche ed economiche previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, per il personale dell'INPDAP.

3. L'INPDAP è autorizzato a stipulare convenzioni con enti committenti ed i Ministeri per il pagamento degli stipendi.

**Segue la compensazione 101 riportata alla pag. XXVIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi; riduzione dei conferimenti alla SpA Ferrovie dello Stato in conto capitale e all'ANAS)**

**12. 01.** Tofani, Epifani, Pampo, Gaggioli, Bizzarri, Del Prete, Porcu, Tringali.

**EMENDAMENTO RIFERITO ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE, PRESENTATO DAL GOVERNO NEL CORSO DELLA SEDUTA**

**ART. 12.**

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 2.**

*(Armonizzazione).*

1. Con effetto dal 1° gennaio 1996 è istituita presso l'Istituto nazionale di pre-

videnza per i dipendenti della pubblica amministrazione (INPDAP) la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, nonché alle altre categorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.

2. Le Amministrazioni statali sono tenute al versamento di una contribuzione, rapportata alla base imponibile, per un'aliquota di finanziamento, al netto degli incrementi contributivi di cui all'articolo 2, comma 23, complessivamente pari a 32 punti percentuali, di cui 8,20 punti a carico del dipendente. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Per le categorie di personale non statale i cui trattamenti sono a carico del bilancio dello Stato, in attesa dell'attuazione della delega di cui ai commi 21 e 22, restano ferme le attuali aliquote di contribuzione. Ai fini della determinazione dell'aliquota del contributo di solidarietà di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si prescinde dall'ammontare della retribuzione imponibile inerente all'assicurazione di cui al comma 1.

3. Le Amministrazioni centrali e periferiche, in attesa della definizione dell'assetto organizzativo per far fronte ai compiti di cui ai commi 1 e 2, continuano ad espletare in regime convenzionale le attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato. Restano conseguentemente demandate alle Direzioni provinciali del Tesoro le competenze attinenti alle funzioni di ordinazione primaria e secondaria della spesa relativa ai trattamenti pensionistici dei dipendenti statali già attribuite in applicazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138. Restano altresì attribuite alle predette Amministrazioni, ove

previsto dalla vigente normativa, le competenze in ordine alla corresponsione dei trattamenti provvisori di pensione, alla liquidazione delle indennità in luogo di pensione e per la costituzione delle posizioni assicurative presso altre gestioni pensionistiche. Al fine di garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici è stabilito un apporto dello Stato a favore della gestione di cui al comma 1, valutato in lire 14.550 miliardi per l'anno 1996 e in lire 16.205 miliardi per l'anno 1997.

4. L'onere derivante dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3, complessivamente valutato in lire 39.550 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 41.955 miliardi per l'anno 1997, è così ripartito:

a) quanto a lire 6.400 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 6.600 miliardi per l'anno 1997 per minori entrate contributive dovute dal dipendente ed a lire 18.600 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 19.150 miliardi per l'anno 1997 per contribuzione a carico delle Amministrazioni statali di cui al comma 2;

b) quanto a lire 14.550 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 16.205 miliardi per l'anno 1997, quale apporto a carico dello Stato in favore della gestione di cui al comma 1. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 4351 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

5. Per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto.

6. La contrattazione collettiva nazionale in conformità alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, definisce, nell'ambito dei sin-

goli comparti, entro il 30 novembre 1995, le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 5, con riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del personale di cui al medesimo comma, anche ai fini di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, disciplinante le forme pensionistiche complementari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni si provvede a dettare norme di esecuzione di quanto definito ai sensi del primo periodo del presente comma.

7. La contrattazione collettiva nazionale, nell'ambito dei singoli comparti, definisce, altresì, ai sensi del comma 6, le modalità per l'applicazione nei confronti dei lavoratori già occupati alla data del 31 dicembre 1995, della disciplina in materia di trattamento di fine rapporto. Trova applicazione quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 in materia di disposizioni di esecuzione.

8. Il trattamento di fine rapporto, come disciplinato dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, viene corrisposto dalle amministrazioni ovvero dagli enti che già provvedono al pagamento dei trattamenti di fine servizio di cui al comma 5. Non trovano applicazione le disposizioni sul « Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto » istituito con l'articolo 2 della citata legge n. 297 del 1982.

9. Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Ministro del tesoro sono

definiti i criteri per l'inclusione nelle predette basi delle indennità e assegni comunque denominati corrisposti ai dipendenti in servizio all'estero.

10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo 15, comma 2, della citata legge 23 dicembre 1994, n. 724.

11. La retribuzione definita dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 concorre alla determinazione delle sole quote di pensione previste dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

12. Con effetto 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile, né quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma è richiesto il possesso dei requisiti

di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Con decreto dei Ministri del tesoro, della funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalità applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilità operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilità dipendente da causa di servizio.

13. Con effetto dal 1° gennaio 1995, alle pensioni di cui al comma 3 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, spettanti per i casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsti dall'ordinamento di appartenenza, per infermità, per morte e alle pensioni di reversibilità si applica la disciplina prevista per il trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

14. All'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Sono altresì esclusi dalla retribuzione imponibile di cui al presente articolo:

a) le spese sostenute dal datore di lavoro per le colonie climatiche in favore dei figli dei dipendenti;

b) le borse di studio erogate dal datore di lavoro ai figli dei dipendenti che abbiano superato con profitto l'anno scolastico, compresi i figli maggiorenni qualora frequentino l'università e siano in regola con gli esami dell'anno accademico;

c) le spese sostenute dal datore di lavoro per il funzionamento di asili nido aziendali;

d) le spese sostenute dal datore di lavoro per il finanziamento di circoli aziendali con finalità sportive, ricreative e culturali, nonché quelle per il funzionamento di spacci e bar aziendali;

e) la differenza fra il prezzo di mercato e quello agevolato praticato per l'assegnazione ai dipendenti, secondo le vigenti disposizioni di azioni della società datrice di lavoro ovvero di società controllanti o controllate;

f) il valore dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti, limitatamente all'importo eccedente il 50 per cento del prezzo praticato al grossista ».

15. L'indennità di servizio all'estero corrisposta al personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero è esclusa dalla contribuzione di previdenza ed assistenza sociale ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte eccedente la misura dell'indennità integrativa speciale.

16. Le disposizioni di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come integrato dal comma 14, nonché quella di cui al comma 15, si applicano anche ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge. Restano comunque validi e conservano la loro efficacia i versamenti già effettuati e le prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate.

17. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge rientra nella retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti stessi. A decorrere dal 1° gennaio 1996 per tutti gli assicurati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla predetta data, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile nella misura di lire 132 milioni. Tale misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei

prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, così come calcolato dall'ISTAT e al tasso di incremento della dinamica dei redditi medi da lavoro.

18. L'applicazione delle disposizioni in materia di aliquote di rendimento previste dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste della normativa vigente.

19. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, che anteriormente alla data del 1° gennaio 1995 avevano esercitato la facoltà di trattenimento in servizio, prevista da specifiche disposizioni di legge, o che avevano in corso, alla predetta data del 1° gennaio 1995, il procedimento di dispensa dal servizio per invalidità, continuano a trovare applicazione le disposizioni sull'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.

20. Con effetto dal 1° gennaio 1996, le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti al compimento del sessantesimo anno di età, possono conseguire il trattamento pensionistico secondo le regole previste dai singoli ordinamenti di appartenenza per il pensionamento di vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.

21. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno o più decreti legislativi intesi all'armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria operanti presso l'INPS,

l'INPDAP nonché dei regimi pensionistici operanti presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed altresì con riferimento alle forme pensionistiche a carico del bilancio dello Stato per le categorie di personale non statale di cui al comma 2, terzo periodo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione delle basi contributive e pensionabili con riferimento all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, con contestuale ridefinizione delle aliquote contributive tenendo conto, anche in attuazione di quanto previsto nella successiva lettera b), delle esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti e alla salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto con quelle assicurate in applicazione dei commi da 6 a 16 dell'articolo 1;

b) revisione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo i principi di cui ai citati commi da 6 a 16 dell'articolo 1;

c) revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni secondo criteri di flessibilità omogenei rispetto a quelli fissati dai commi da 19 a 23 dell'articolo 1;

d) armonizzazione dell'insieme delle prestazioni con riferimento alle discipline vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, salvaguardando le normative speciali motivate da effettive e rilevanti peculiarità professionali e lavorative presenti nei settori interessati.

22. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a:

a) prevedere, per i lavoratori di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, nel rispetto del principio di flessibilità come affermato dalla presente legge,

secondo criteri coerenti e funzionali alle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività dei lavoratori medesimi, con applicazione della disciplina in materia di computo dei trattamenti pensionistici secondo il sistema contributivo in modo da determinare effetti compatibili con le specificità dei settori delle attività;

b) armonizzare ai principi ispiratori della presente legge i trattamenti pensionistici del personale di cui all'articolo 2, comma 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, tenendo conto, a tal fine, in particolare, della peculiarità dei rispettivi rapporti di impiego, dei differenti limiti di età previsti per il collocamento a riposo, con riferimento al criterio della residua speranza di vita anche in funzione di valorizzazione della conseguente determinazione dei trattamenti medesimi.

23. Il Governo, avuto riguardo alle specificità che caratterizzano il settore produttivo agricolo e le connesse attività lavorative, subordinate e autonome, è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a rendere compatibili con tali specificità i criteri generali in materia di calcolo delle pensioni e di corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici.

Nell'esercizio della delega il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) rimodulazione delle fasce di reddito convenzionale di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, in funzione dell'effettiva capacità contributiva e del complessivo aumento delle entrate;

b) razionalizzazione delle agevolazioni contributive al fine di tutelare le zone agricole effettivamente svantaggiate;

c) graduale adeguamento, in relazione al fabbisogno gestionale, delle aliquote contributive a carico dei datori di



lavoro e dei lavoratori autonomi ed a carico dei lavoratori dipendenti ai fini dell'equiparazione con la contribuzione dei lavoratori degli altri settori produttivi;

d) fiscalizzazione degli oneri sociali in favore dei datori di lavoro, in coerenza con quella prevista per gli altri settori produttivi;

e) previsione di appositi coefficienti di rendimento e di riparametrazione ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, che per i lavoratori dipendenti, siano idonei a garantire rendimenti pari a quelli dei lavoratori subordinati degli altri settori produttivi;

f) considerazione della continuazione dell'attività lavorativa dopo il pensionamento ai fini della determinazione del trattamento medesimo;

g) armonizzazione della disciplina dell'accREDITAMENTO figurativo connessa ai periodi di disoccupazione in relazione all'attività lavorativa prestata.

24. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione, avuto riguardo all'entità numerica degli interessati, della costituzione di forme autonome di previdenza obbligatoria, con riferimento al modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) definizione del regime previdenziale in analogia a quelli degli enti per i liberi professionisti di cui al predetto decreto legislativo, sentito l'Ordine o l'Albo, con determinazione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo il sistema contributivo ovvero l'inclusione,

previa delibera dei competenti enti, in forme obbligatorie di previdenza già esistenti per categorie similari;

c) previsione, comunque, di meccanismi di finanziamento idonei a garantire l'equilibrio gestionale, anche con la partecipazione dei soggetti che si avvalgono delle predette attività;

d) assicurazione dei soggetti appartenenti a categorie per i quali non sia possibile procedere ai sensi della lettera a) alla gestione di cui al comma 25 e successivi.

25. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività.

26. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 25 comunicano all'INPS, entro il 31 gennaio 1996, ovvero dalla data di inizio dell'attività lavorativa, se posteriore, la tipologia dell'attività medesima, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio domicilio.

27. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi comunque denominati anche sotto forma di partecipazione agli utili per prestazioni di lavoro autonomo, di cui al comma 25 sono tenuti ad inoltrare all'INPS, nei

termini stabiliti nel quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, una copia del modello 770-D, con esclusione dei dati relativi ai percettori dei redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2, lettera da *b*) ad *f*), e nel comma 3 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni.

28. Il contributo alla Gestione separata di cui al comma 25, è dovuto nella misura percentuale del 10 per cento ed è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno. Il contributo è adeguato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito l'organo di gestione come definito ai sensi del comma 31.

29. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, da emanarsi entro il 31 ottobre 1995, sono definite le modalità ed i termini per il versamento del contributo stesso, prevedendosi, ove coerente con la natura dell'attività soggetta al contributo, il riparto del medesimo nella misura di un terzo a carico dell'iscritto e per due terzi a carico del committente dell'attività espletata ai

sensi del comma 25. Se l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello del contributo dovuto per l'anno di riferimento, l'eccedenza è computata in diminuzione dei versamenti, anche di acconto, dovuti per il contributo relativo all'anno successivo, ferma restando la facoltà dell'interessato di chiederne il rimborso entro il medesimo termine previsto per il pagamento del saldo relativo all'anno cui il credito si riferisce. Per i soggetti che non provvedono entro i termini stabiliti al pagamento dei contributi ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, si applicano, a titolo di sanzione, le somme aggiuntive previste per la gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali.

30. Ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo di cui al comma 25 e seguenti si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo del trattamento pensionistico previsti dalla presente legge per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza scuccessivamente al 31 dicembre 1995.

31. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, l'assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui al comma 25 e seguenti è definito, per quanto non diversamente disposto dai medesimi commi, in base alle leggi 9 marzo 1989, n. 88, al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo criteri di adeguamento alla specifica disciplina, anche in riferimento alla fase di prima applicazione. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 1994, le disposizioni di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

32. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad armonizzare la disciplina della gestione «Mutualità pensioni», istituita in seno all'INPS dalla legge 5 marzo 1963, n. 389, con le disposizioni recate dalla presente legge

avuto riguardo alle peculiarità della specifica forma di assicurazione sulla base dei seguenti principi: *a)* conferma della volontarietà dell'accesso; *b)* applicazione del sistema contributivo; *c)* adeguamento della normativa a quella prevista ai sensi del comma 25 e seguenti, ivi compreso l'assetto autonomo della gestione con partecipazione dei soggetti iscritti all'organo di amministrazione ».

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22.*

**12. 91.**

Governo.

ARTICOLI DA 23 A 34; DA 36 A 39 E 42  
DEL DISEGNO DI LEGGE, NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A  
QUELLO DEL GOVERNO

CAPO IV.

DISPOSIZIONI DIVERSE IN MATERIA  
ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE

ART. 23.

*(Evidenziazione dei risultati della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS).*

1. All'articolo 20, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Al fine di consentire un immediato riscontro dell'incidenza delle risultanze finali della gestione degli interventi assistenziali, e di sostegno alle gestioni previdenziali, l'Istituto è inoltre tenuto a compilare uno stato patrimoniale ed un conto economico generale al netto della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all'articolo 37 ».

ART. 24.

*(Concorso dello Stato alle gestioni previdenziali).*

1. Per l'anno 1996 l'importo globale di cui all'articolo 37, comma 3, lettera c),

della legge 9 marzo 1989, n. 88, è determinato in lire 23 mila miliardi incrementato, per gli anni successivi, ai sensi della predetta lettera c).

2. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono aggiunte in fine, dopo la parola: « statistica » le seguenti: « incrementato di un punto percentuale ».

3. Entro il 31 dicembre 1999, il Governo procede alla ridefinizione della ripartizione dell'importo globale delle somme di cui al comma 1 in riferimento alle effettive esigenze di apporto del contributo dello Stato alle diverse gestioni previdenziali secondo i seguenti criteri in concorso tra loro:

*a)* rapporto tra lavoratori attivi e pensionati inferiore alla media;

*b)* risultanze gestionali negative;

*c)* rapporto tra contribuzione e prestazioni con l'applicazione di aliquote contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati.

ART. 25.

*(Riordino del sistema delle prestazioni previdenziali ed assistenziali di inabilità ed invalidità).*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, recanti norme volte a riordinare il sistema delle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità e inabilità. Tali norme dovranno ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* armonizzazione dei requisiti medico-sanitari e dei relativi criteri di riconoscimento con riferimento alla definizione di persona handicappata introdotta dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

*b)* armonizzazione dei procedimenti di erogazione e di revisione delle prestazioni, fermo comunque rimanendo per il settore dell'invalidità civile, della cecità

civile e del sordomutismo il principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici, come disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698;

c) graduazione degli interventi in rapporto alla specificità delle differenti tutele con riferimento anche alla disciplina delle incompatibilità e cumulabilità delle diverse prestazioni assistenziali e previdenziali;

d) potenziamento dell'azione di verifica e di controllo sulle diverse forme di tutela previdenziale ed assistenziale anche mediante forme di raccordo tra le diverse competenze delle amministrazioni e degli enti previdenziali quali la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un'apposita commissione tecnico-amministrativa con funzioni di coordinamento.

2. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo, il Governo procede ad una verifica dei risultati conseguiti con l'attuazione delle norme delegate anche al fine di valutare l'opportunità di pervenire alla individuazione di un'unica istituzione competente per l'accertamento delle condizioni di invalidità civile, di lavoro o di servizio.

#### ART. 26.

*(Incroci automatizzati dei dati per i controlli in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali).*

1. Ai fini di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, in materia di effettuazione degli incroci automatizzati dei dati, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione detta le norme tecniche ed i criteri per la pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di sistemi informativi automatizzati, nonché per la loro integrazione o connessione o,

eventualmente, per altre forme di raccordo, garantendo in ogni caso la riservatezza e la sicurezza dei dati.

#### ART. 27.

*(Verifiche annuali).*

1. Gli elenchi dei beneficiari di prestazioni previdenziali o assistenziali, il cui importo è condizionato al reddito del soggetto o del nucleo familiare cui il soggetto appartiene, sono comunicati quadrimestralmente, da parte degli organismi erogatori, all'amministrazione finanziaria che provvederà a verifica dei redditi stessi.

#### ART. 28.

*(Assegno sociale per i soggetti anziani).*

1. Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al comma 2 è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato « assegno sociale ».

2. Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo indicato al comma 1, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale.

3. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione

fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 2, comma 1, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le modalità e i termini di presentazione delle domande al trattamento di cui al presente articolo, gli obblighi di comunicazione dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e reddituali, la misura della riduzione dell'assegno, fino ad un massimo del 50 per cento nel caso in cui l'interessato sia ricoverato in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici.

5. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.

#### CAPO V.

#### DISPOSIZIONI DIVERSE

#### ART. 29.

*(Variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali).*

1. I provvedimenti adottati d'ufficio dall'INPS di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previ-

denziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta, producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione.

2. In caso di variazione disposta a seguito di richiesta dell'azienda, gli effetti del provvedimento decorrono dal periodo di paga in corso alla data della richiesta stessa.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai rapporti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, pendano controversie non definite con sentenza passata in giudicato.

#### ART. 30.

*(Prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria).*

1. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini appresso indicati:

a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;

b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

2. I termini di prescrizione suddetti si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.

3. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso.

ART. 31.

*(Disposizioni in materia di enti pubblici di previdenza).*

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, su proposta del competente comitato amministratore, quale organo dell'INPS, le misure dei contributi di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, sono variate, per ciascuna delle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in relazione all'andamento e al fabbisogno gestionale, in coerenza alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico approvato dal competente comitato con periodicità almeno triennale.

2. Nei casi di deliberazione del consiglio di amministrazione dell'INPS, per l'utilizzazione degli avanzi delle gestioni di cui al comma 1, alla determinazione della misura degli interessi da corrispondersi si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione al tasso medio del rendimento annuale dei titoli di Stato.

3. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, le parole: «sei esperti» e «quattro esperti» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «otto esperti» e «sei esperti».

ART. 32.

*(Enti privatizzati).*

1. Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30

giugno 1994, n. 509, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento nel rispetto del principio del pro-rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti.

2. Nei regimi pensionistici gestiti dagli enti di cui al comma 1, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'articolo 3, comma 1, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e all'articolo 3, comma 2, per gli altri enti.

3. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e all'articolo 5, comma 4 per gli altri enti.

4. Gli enti di cui al citato decreto legislativo possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

ART. 33.

*(Disposizioni per i lavoratori extracomunitari).*

1. I datori di lavoro che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, denunciano per la prima volta rapporti di lavoro pregressi o in atto alla anzidetta data con cittadini extracomunitari, possono regolarizzare, nello stesso termine, la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attraverso il versamento dei contributi dovuti maggiorati del 5 per cento annuo.

2. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo.

4. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno.

5. L'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un « Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari », da condividere con tutte le altre Amministrazioni pubbliche.

6. Lo scambio delle informazioni avverrà sulla base di apposita convenzione da stipularsi tra le Amministrazioni interessate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 34.

*(Pensionamenti in regime internazionale).*

1. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'integrazione ai suddetti trattamenti minimi si tiene conto dell'eventuale trattamento pensionistico corrisposto a carico di organismi assicuratori

di Paesi legati all'Italia da accordi o convenzioni internazionali di sicurezza sociale; a partire dal 1° gennaio 1996, detta integrazione viene annualmente ricalcolata in funzione delle variazioni di importo dei predetti trattamenti pensionistici esteri intervenute al 1° gennaio di ciascun anno; qualora le operazioni di adeguamento periodico delle pensioni abbiano comportato il pagamento di somme eccedenti il dovuto, il relativo recupero sarà effettuato in conformità all'articolo 11 della legge 23 aprile 1981, n. 155. Le integrazioni al trattamento minimo che, al 1° gennaio 1996, risultino eccedenti l'importo effettivamente dovuto per effetto delle disposizioni di cui al comma precedente, restano confermate nella misura erogata al 31 dicembre 1995 fino a quando il relativo importo non venga assorbito dalle perequazioni della pensione base. Le modalità di accertamento delle variazioni degli importi pensionistici esteri ed il tasso di cambio da utilizzare per la conversione in lire italiane di tali importi saranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro ».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo mensile in pagamento delle pensioni, il cui diritto sia o sia stato acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale, non può essere inferiore, per ogni anno di contribuzione, ad un quarantesimo del trattamento minimo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero alla data di decorrenza della pensione stessa, se successiva a tale epoca. Il suddetto importo, per le anzianità contributive inferiori all'anno, non può essere inferiore a lire 6.000 mensili.

3. L'importo in pagamento di cui ai commi precedenti è al netto delle somme dovute per applicazione degli articoli 1 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e degli

articoli 1 e 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, nonché delle somme dovute per prestazioni familiari.

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il termine previsto per l'adozione del provvedimento sulle domande presentate presso enti previdenziali di Stati legati all'Italia da una regolamentazione internazionale di sicurezza sociale decorre, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal ricevimento della domanda completa dei dati e documenti richiesti da parte del competente ente gestore della forma di previdenza obbligatoria.

#### ART. 36.

*(Intensificazione dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di contribuzione previdenziale).*

1. Al fine di assicurare la migliore funzionalità ed efficienza dell'azione di vigilanza in relazione alla concreta attuazione degli obiettivi di cui alla presente legge enunciati nell'articolo 1, e per approntare mezzi idonei a perseguire l'inaidempimento degli obblighi di contribuzione previdenziale inerenti alle prestazioni lavorative sarà previsto, con successivo provvedimento di legge, l'incremento della dotazione organica dell'Ispettorato del lavoro.

2. Al medesimo fine di cui al comma 1 potrà essere prevista, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro delle finanze, l'istituzione del Nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione dell'evasione contributiva, fiscale, previdenziale ed assicurativa, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle finanze - rubrica 2 - Guardia di finanza - per l'anno 1995 e successivi e dei contingenti previsti dagli organici.

#### CAPO VI.

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### ART. 37.

*(Testo unico delle disposizioni in materia previdenziale).*

1. Nel rispetto dei principi che presidono alla legislazione previdenziale, con particolare riferimento al regime pensionistico obbligatorio introdotto dalla presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme con cui, anche per quanto attiene alle modalità di applicazione delle disposizioni relative alla contribuzione e di erogazione, all'attività amministrativa e finanziaria degli enti preposti alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, si stabiliscano, in funzione di una più precisa determinazione dei campi di applicazione delle diverse competenze, di una maggiore speditezza e semplificazione delle procedure amministrative anche con riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni, modifiche, correzioni, ampliamenti e, ove occorra, soppressioni di norme vigenti riordinandole, coordinandole e riunendole in un solo provvedimento legislativo.

#### ART. 38.

*(Disposizioni comuni in materia di deleghe legislative).*

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, almeno 60 giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per la materia si esprimono entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Per lo schema di cui all'articolo 37 i predetti termini sono, rispettivamente, stabiliti in 90 e 40 giorni.

2. Disposizioni correttive nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 1 e



secondo le modalità ivi previste potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi.

ART. 39.

*(Adeguamenti contributivi).*

1. Con effetto dal 1° gennaio 1996, l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è elevata al 32 per cento con contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, fino a concorrenza dell'importo finanziario conseguente alla predetta elevazione. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro saranno adottate le necessarie misure di adeguamento.

2. In attesa dell'entrata a regime della riforma della previdenza obbligatoria disposta dalla presente legge e dei corrispondenti effetti finanziari, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1996, le aliquote contributive dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza esclusive, sostitutive ed esonerative della medesima sono elevate di 0,35 punti percentuali a carico del dipendente e 0,35 punti a carico dei datori di lavoro già obbligati al contributo di cui al comma 3.

3. Con la stessa decorrenza di cui ai commi 1 e 2 e fino al 31 dicembre 1998, è prorogato il contributo di cui all'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per la parte a carico del datore di lavoro nella misura di 0,35 punti percentuali.

ART. 42.

*(Regime delle prestazioni e modelli gestionali).*

1. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,

e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. I fondi pensione gestiscono le risorse mediante:

a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ovvero soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti alla Comunità europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;

b) convenzioni con imprese assicurative di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 22 ottobre 1986, n. 742;

c) convenzioni con società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare, di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, che a tal fine sono abilitate a gestire le risorse dei fondi pensione secondo i principi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

d) convenzioni con enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, secondo disposizioni emanate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sulla base dei principi e criteri del presente decreto legislativo;

e) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo pensione può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 5, lettera a).

2. Alle prestazioni di cui all'articolo 7 i fondi pensione provvedono mediante:

a) costituzione di apposite riserve se autorizzati dalla commissione di vigilanza di cui all'articolo 16, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell'ambito di apposite convenzioni in base a criteri generali, determinati con decreto del Ministro del tesoro

sentita la commissione di vigilanza di cui all'articolo 16, relativi alla composizione delle riserve e all'investimento delle stesse. Per la determinazione della prestazione pensionistica, i fondi pensione si attengono alle basi tecniche — demografiche e finanziarie — stabilite dalla medesima commissione. Essi inoltre presentano alla commissione un bilancio tecnico con cadenza almeno triennale;

b) convenzioni con imprese assicurative di cui alla lettera b) del comma 1.

3. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le prestazioni per invalidità, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative.

4. Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nei precedenti commi.

4-bis. Per la stipula delle convenzioni, i competenti organismi di amministrazione dei fondi richiedono offerte contrattuali ad almeno tre diversi soggetti abilitati che non appartengano ad identici gruppi societari e comunque non siano legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte. Le convenzioni possono essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:

a) contenere le linee di indirizzo dell'attività dei soggetti convenzionati nell'ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 4-quinquies;

b) prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso.

4-ter. Le risorse dei fondi pensione, affidate in gestione secondo le modalità e i criteri stabiliti nelle convenzioni, costituiscono patrimonio separato e autonomo e non possono essere distratte dal fine al quale sono destinate né formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dei soggetti gestori.

4-quater. Con delibera della commissione di vigilanza di cui all'articolo 16, sono fissati criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilità delle diverse convenzioni.

4-quinquies. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b). Con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 16, sono individuati:

a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento;

b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;

c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse.

4-sexies. I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 23.

Sopprimere gli articoli da 23 a 28.

23. 8. Luigi Marino, Barzanti, Brunetti, Diliberto, Valpiana, Cocci.

*Sopprimerlo.*

23. 3. Pistone, Bertinotti, De Murtas, Grimaldi, Lenti, Muzio, Cocci.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 23.

*(Separazione tra previdenza ed assistenza).*

1. All'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. È istituita presso il Ministero del tesoro la gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali »;

b) al comma 3 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *f-bis*) l'onere della integrazione al minimo delle pensioni a carico delle gestioni dei lavoratori dipendenti ed autonomi nonché gli oneri conseguenti a pronunce della Corte costituzionale in materia di integrazione al minimo »;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« *5-bis*. L'INPS provvede ad erogare le prestazioni di natura assistenziale e dà attuazione alle sentenze della Corte costituzionale sulla base ed entro i limiti dei trasferimenti di somme effettuati dallo Stato a totale copertura degli oneri ».

23. 1 (23. 2).

Cocci, Cossutta, De Angelis, Gal-delli, Nardini, Vendola, Carazzi, Bellei Trenti, Boghetta, Marco Rizzo, Voccoli, Saia.

*Sopprimere il comma 1.*

23. 4. Pistone, Bertinotti, De Murtas, Grimaldi, Lenti, Muzio, Cocci.

*Al comma 1, sostituire le parole: Al fine di con le seguenti: Allo scopo.*

23. 7. Carazzi, Bellei Trenti, Boghetta, Marco Rizzo, Voccoli, Saia, Cocci.

*Al comma 1, sopprimere la parola: finali.*

23. 6. Carazzi, Bellei Trenti, Boghetta, Marco Rizzo, Voccoli, Saia, Cocci.

*Al comma 1, sostituire le parole: uno stato patrimoniale ed un conto economico con le seguenti: lo stato patrimoniale ed il conto economico.*

23. 5. Carazzi, Bellei Trenti, Boghetta, Marco Rizzo, Voccoli, Saia, Cocci.

*Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:*

ART. 23-bis.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla consistenza e sulla gestione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali.

2. La Commissione ha il compito di accertare, in particolare:

a) la consistenza reale del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, con individuazione delle singole unità immobiliari di proprietà di ciascun ente, della loro localizzazione, dei relativi dati catastali e del loro stato conservativo;

b) la specifica destinazione d'uso delle singole unità immobiliari, i soggetti che ne hanno la disponibilità a titolo di locazione o ad altro titolo ed il reddito conseguito;

c) gli interventi di manutenzione straordinaria operati sulle singole unità immobiliari nel corso dell'ultimo quinquennio;

d) le modalità di gestione degli immobili di interesse storico, artistico o culturale.

3. La Commissione è composta da venti deputati e da venti senatori nominati dai Presidenti delle Camere in proporzione alla consistenza dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

4. La Commissione elegge il presidente tra i propri componenti, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

5. La Commissione elegge, altresì, nel suo seno, due vicepresidenti e due segretari.

6. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

7. La Commissione può richiedere copia di atti e documenti relativi ad altre istruttorie od inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria od altri organi inquirenti.

8. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, di esperti e di ogni altra collaborazione che ritenga necessaria.

9. La Commissione completa i suoi lavori entro tre mesi dal suo insediamento, presentando alle Camere una relazione sui risultati delle indagini e degli esami svolti.

10. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica.

23. 01. Tofani, Epifani, Pampo, Gaggioli, Bizzarri, Del Prete, Porcu, Tringali.

**EMENDAMENTO RIFERITO ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE, PRESENTATO DAL GOVERNO NEL CORSO DELLA SEDUTA**

**ART. 23.**

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 3.**

*(Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale).*

1. All'articolo 20, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il primo

periodo è aggiunto il seguente: « Al fine di consentire un immediato riscontro dell'incidenza delle risultanze finali della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali l'Istituto è inoltre tenuto a compilare uno stato patrimoniale ed un conto economico generale al netto della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui al successivo articolo 37 ».

2. Per l'anno 1996 l'importo globale di cui all'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, è determinato in lire 23 mila miliardi incrementato, per gli anni successivi, ai sensi della predetta lettera c). Alla lettera c), comma 3, dell'articolo 37 della citata legge n. 88 del 1989, sono aggiunte, in fine, dopo la parola: « statistica » le seguenti: « incrementato di un punto percentuale ». Entro il 31 dicembre 1999, il Governo procede alla ridefinizione della ripartizione dell'importo globale delle somme di cui al primo periodo del presente comma in riferimento alle effettive esigenze di apporto del contributo dello Stato alle diverse gestioni previdenziali secondo i seguenti criteri in concorso tra loro:

a) rapporto tra lavoratori attivi e pensionati inferiore alla media;

b) risultanze gestionali negative;

c) rapporto tra contribuzione e prestazioni con l'applicazione di aliquote contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati.

3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, recanti norme volte a riordinare il sistema delle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità e inabilità. Tali norme dovranno ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) armonizzazione dei requisiti medico-sanitari e dei relativi criteri di riconoscimento con riferimento alla definizione di persona handicappata introdotta dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) armonizzazione dei procedimenti di erogazione e di revisione delle prestazioni, fermo comunque rimanendo per il settore dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo il principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici, come disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698;

c) graduazione degli interventi in rapporto alla specificità delle differenti tutele con riferimento anche alla disciplina delle incompatibilità e cumulabilità delle diverse prestazioni assistenziali e previdenziali;

d) potenziamento dell'azione di verifica e di controllo sulle diverse forme di tutela previdenziale ed assistenziale anche mediante forme di raccordo tra le diverse competenze delle Amministrazioni e degli enti previdenziali quali la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di una apposita commissione tecnico-amministrativa con funzioni di coordinamento. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, il Governo procede ad una verifica dei risultati conseguiti con l'attuazione delle norme delegate anche al fine di valutare l'opportunità di pervenire alla individuazione di una unica istituzione competente per l'accertamento delle condizioni di invalidità civile, di lavoro o di servizio.

4. Ai fini di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, in materia di effettuazione degli incroci automatizzati dei dati, l'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione detta le norme tecniche ed i criteri per la pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di sistemi informativi automatizzati, nonché per la loro integrazione o connessione o, eventualmente, per altre forme di raccordo, garantendo in ogni caso la riservatezza e la sicurezza dei dati.

5. Gli elenchi dei beneficiari di prestazioni previdenziali o assistenziali, il cui importo è condizionato al reddito del soggetto o del nucleo familiare cui il soggetto appartiene, sono comunicati quadrimestralmente da parte degli organismi erogatori, all'Amministrazione finanziaria che provvederà a verifica dei redditi stessi.

6. Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato « assegno sociale ». Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare red-

dito la pensione liquidata secondo il sistema contribuivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le modalità e i termini di presentazione delle domande per il conseguimento dell'assegno sociale di cui al comma 6, gli obblighi di comunicazione dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e reddituali, la misura della riduzione dell'assegno, fino ad un massimo del 50 per cento nel caso in cui l'interessato sia ricoverato in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici. Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.

8. I provvedimenti adottati d'ufficio dall'INPS di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. In caso di variazione disposta a seguito di richiesta dell'azienda, gli effetti del provvedimento decorrono dal periodo di paga in corso alla data della richiesta stessa. Le variazioni di inquadramento adottate con provvedimenti aventi efficacia generale riguardanti intere categorie di datori di lavoro producono effetti, nel rispetto del principio della non retroattività, dalla data fissata dall'INPS. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma si applicano anche ai rapporti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, pendano con-

troverse non definite con sentenza passata in giudicato.

9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini appresso indicati:

a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni ali quota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;

b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso.

11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, su proposta del competente Comitato amministratore, quale organo dell'INPS, le misure dei contributi di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, sono variate, per ciascuna delle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in relazione all'andamento e al fabbisogno gestionale, in coerenza alle indicazioni

risultanti dal bilancio tecnico approvato dal competente Comitato con periodicità almeno triennale. Nei casi di deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INPS, per l'utilizzazione degli avanzi delle predette gestioni, alla determinazione della misura degli interessi da corrisponderci si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione al tasso medio del rendimento annuale dei titoli di Stato.

12. Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro-rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'articolo 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo articolo 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo articolo 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della presente legge.

13. I datori di lavoro che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, denunciano per la prima volta rapporti di lavoro pregressi o in atto alla anzidetta data con cittadini extracomunitari, possono regolarizzare, nello stesso termine, la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attraverso il versamento dei contributi dovuti maggiorati del 5 per cento annuo. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui — la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo. Le Questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un « Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari », da condividere con tutte le altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avverrà sulla base di apposita convenzione da stipularsi tra le Amministrazioni interessate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

14. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153 è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'integrazione ai suddetti trattamenti minimi si tiene conto dell'eventuale trattamento pensionistico corri-

sposto a carico di organismi assicuratori di Paesi legati all'Italia da accordi o convenzioni internazionali di sicurezza sociale; a partire dal 1° gennaio 1996 detta integrazione viene annualmente ricalcolata in funzione delle variazioni di importo dei predetti trattamenti pensionistici esteri intervenute al 1° gennaio di ciascun anno; qualora le operazioni di adeguamento periodico delle pensioni abbiano comportato il pagamento di somme eccedenti il dovuto, il relativo recupero sarà effettuato in conformità all'articolo 11 della legge 23 aprile 1981, n. 155. Le integrazioni al trattamento minimo che, al 1° gennaio 1996, risultino eccedenti l'importo effettivamente dovuto per effetto delle disposizioni di cui al comma precedente, restano confermate nella misura erogata al 31 dicembre 1995 fino a quando il relativo importo non venga assorbito dalle perequazioni della pensione base. Le modalità di accertamento delle variazioni degli importi pensionistici esteri ed il tasso di cambio da utilizzare per la conversione in lire italiane di tali importi saranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro ».

15. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo mensile in pagamento delle pensioni, il cui diritto sia o sia stato acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale, non può essere inferiore, per ogni anno di contribuzione, ad un quarantesimo del trattamento minimo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero alla data di decorrenza della pensione stessa, se successiva a tale epoca. Il suddetto importo, per le anzianità contributive inferiori all'anno, non può essere inferiore a lire 6.000 mensili.

16. L'importo in pagamento di cui ai commi 14 e 15 è al netto delle somme dovute per applicazione degli articoli 1 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e degli articoli 1 e 6 della legge 29 dicembre

1988, n. 544, nonché delle somme dovute per prestazioni familiari.

17. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il termine previsto per l'adozione del provvedimento sulle domande presentate presso enti previdenziali di Stati legati all'Italia da una regolamentazione internazionale di sicurezza sociale decorre, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal ricevimento della domanda completa dei dati e documenti richiesti da parte del competente ente gestore della forma di previdenza obbligatoria.

18. Al fine di assicurare la migliore funzionalità ed efficienza dell'azione di vigilanza in relazione alla concreta attuazione degli obiettivi di cui alla presente legge enunciati nell'articolo 1, comma 1, e per approntare mezzi idonei a perseguire l'inadempimento degli obblighi di contribuzione previdenziale inerenti alle prestazioni lavorative sarà previsto, con successivo provvedimento di legge, l'incremento della dotazione organica dell'Ispettorato del lavoro. Al medesimo fine potrà essere prevista, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro delle finanze, l'istituzione del Nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione dell'evasione contributiva, fiscale, previdenziale, ed assicurativa, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle finanze - rubrica 2- Guardia di finanza - per l'anno 1995 e successivi e dei contingenti previsti dagli organici.

19. Alla gestione speciale e ai regimi aziendali integrativi di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, già rientranti nel campo di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, per i lavoratori e pensionati, quale che sia il momento del pensionamento, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge in materia di previdenza obbligatoria riferite ai lavoratori dipendenti e pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria, con riflessi sul trattamento complessivo di cui all'articolo 4 del citato



decreto legislativo n. 357 del 1990, salvo che non venga diversamente disposto in sede di contrattazione collettiva.

20. Gli accertamenti ispettivi in materia previdenziale e assicurativa esperiti nei confronti dei datori di lavoro debbono risultare da appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità.

21. Nel rispetto dei principi che presiedono alla legislazione previdenziale, con particolare riferimento al regime pensionistico obbligatorio introdotto dalla presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme con cui, anche per quanto attiene alle modalità di applicazione delle disposizioni relative alla contribuzione e di erogazione, all'attività amministrativa e finanziaria degli enti preposti alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, si stabiliscano, in funzione di una più precisa determinazione dei campi di applicazione delle diverse competenze, di una maggiore speditezza e semplificazione delle procedure amministrative anche con riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni, modifiche, correzioni, ampliamenti e, ove occorra, soppressioni di norme vigenti riordinandole, coordinandole e riunendole in un solo provvedimento legislativo.

22. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, almeno 60 giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per la materia si esprimono entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Per lo schema di cui al comma 21 i predetti termini sono, rispettivamente, stabiliti in 90 e 40 giorni. Disposizioni correttive nell'ambito dei decreti legislativi potranno essere emanate, nel rispetto dei predetti termini e modalità, con uno o più decreti legislativi, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi.

23. Con effetto dal 1° gennaio 1996, l'aliquota contributiva di finanziamento

dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è elevata al 32 per cento con contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, procedendo prioritariamente alla riduzione delle aliquote diverse da quelle di finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare, fino a concorrenza dell'importo finanziario conseguente alla predetta elevazione. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro saranno adottate le necessarie misure di adeguamento. Con la medesima decorrenza, gli oneri per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, sono poste integralmente a carico della predetta gestione di cui all'articolo 24 della citata legge n. 88 del 1989 e, contestualmente, il concorso dello Stato per i trattamenti di famiglia previsto dalla vigente normativa è riassegnato per le altre finalità previste dall'articolo 37 della medesima legge n. 88 del 1989.

24. In attesa dell'entrata a regime della riforma della previdenza obbligatoria disposta dalla presente legge e dei corrispondenti effetti finanziari, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1996, le aliquote contributive dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza esclusive, sostitutive ed esonerative della medesima sono elevate di 0,35 punti percentuali a carico del dipendente e 0,35 punti a carico dei datori di lavoro già obbligati al contributo di cui all'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Con la stessa decorrenza e fino al 31 dicembre 1998, è prorogato il contributo di cui all'articolo 22 della citata legge n. 67 del 1988, per la parte a carico del datore di lavoro nella misura di 0,35 punti percentuali.

25. Le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, possono continuare a prevedere forme di contribuzione in cifra fissa, fermi restando i limiti alle agevolazioni fiscali previsti dal predetto decreto legislativo n. 124 del 1993, e dalle successive modificazioni ed integrazioni del medesimo decreto.

26. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. I fondi pensione gestiscono le risorse mediante:

a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ovvero soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;

b) convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI del punto A) della tabella allegata allo stesso decreto legislativo, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;

c) convenzioni con società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare, di cui al titolo I della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, che a tal fine sono abilitate a gestire le risorse dei fondi pensione secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Ministro del tesoro con proprio decreto, tenuto anche conto dei principi fissati dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, per l'attività di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari;

d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle

quali il fondo pensione può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 5, lettera a), nonché di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e);

e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 4-*quinqüies*, ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso.

1-bis. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie ai fini della gestione delle risorse raccolte dai fondi pensione acquisiscono partecipazione nei soggetti abilitati di cui al comma 1. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente.

2. Alle prestazioni di cui all'articolo 7 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

2-bis. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 ad erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell'ambito di apposite convenzioni in base a criteri generali determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all'articolo 16. L'autorizzazione è subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni fissati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della commissione di vigilanza di cui all'articolo 16, con riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero di iscritti, alla costituzione e alla compo-

sizione delle riserve tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la conversione dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la media. I fondi autorizzati all'erogazione delle rendite presentano alla commissione, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a quindici anni.

3. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni per invalidità e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative. Nell'esecuzione di tali convenzioni non si applica l'articolo 6-bis del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

4. Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nei precedenti commi.

4-bis. Per la stipula delle convenzioni, i competenti organismi di amministrazione dei fondi richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, ad almeno tre diversi soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte. Le convenzioni possono essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:

a) contenere le linee di indirizzo dell'attività dei soggetti convenzionati nell'ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma

4-quinquies e le modalità con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime;

b) prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso, contemplando anche la possibilità per il fondo pensione di rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondo all'atto della comunicazione al gestore della volontà di recesso dalla convenzione;

c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo medesimo.

4-ter. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione è legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal soggetto gestore o dai terzi depositari.

4-*quater*. Con delibera della commissione di vigilanza di cui all'articolo 16, assunta previo parere dell'autorità di vigilanza sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilità delle diverse convenzioni.

4-*quinquies*. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b). Con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 16, sono individuati:

a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento delle piccole e medie imprese;

b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;

c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse compresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui al presente articolo.

4-*sexies*. I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse ».

27. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, le parole: « da sei esperti per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP », sono sostituite dalle seguenti « otto esperti per l'INPS, sei esperti per l'INAIL e sei per l'INPDAP ». A decorrere dalla data di entrata in vigore della

presente legge, l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP procedono direttamente alla dismissione del proprio patrimonio immobiliare ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Nel comma 10 dell'articolo 9 della predetta legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono soppresse le parole da: « Per dette alienazioni » fino alla fine del comma. Gli enti procederanno all'alienazione di tutto il patrimonio immobiliare di loro appartenenza, non utilizzato ai fini strumentali, sulla base di programmi di dismissione approvati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro e non oltre novanta giorni. Le società già costituite per la gestione o l'alienazione di detto patrimonio immobiliare sono soppresse. È fatto divieto agli enti predetti di procedere a nuovi investimenti immobiliari. Con apposite convenzioni gli enti previdenziali pubblici regoleranno l'utilizzo in comune delle reti telematiche delle banche dati e dei servizi di sportello e di informazione all'utenza.

28. A far data dal 1° gennaio 1996 saranno soggette all'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi le IPAB (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) o loro reparti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, competendo soltanto ad esse la qualifica di istituzione pubblica sanitaria.

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39 e 42.*

23. 9.

Governo.

N.B. — Per gli emendamenti riferiti agli articoli da 2 ad 11, da 13 a 22, da 24 a 39 e 42 si vedano gli Atti Camera nn. 2549/1-ter, 3, 5, 7, 9 ed 11-ter.

*COMUNICAZIONI*

---

**Missioni valevoli  
nella seduta del 13 luglio 1995.**

Bergamo, Di Luca, Innocenzi, Lembo, Martino, Meluzzi, Pilo, Rubino, Savarese, Sbarbati, Sigona.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 12 luglio 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

**PERTICARO:** « Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea » (2870);

**SBARBATI:** « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle convenzioni stipulate dalle unità sanitarie locali della regione Marche con strutture private » (2871);

**NANIA ed altri:** « Norme per la parità di accesso ai mezzi di comunicazione di massa durante le campagne elettorali e referendarie » (2872);

**CIOCCHETTI ed altri:** « Norme per la riforma dei conservatori di musica » (2873);

**GIOVANNI MARINO ed altri:** « Principi fondamentali per la tutela del paesaggio e del patrimonio archeologico » (2874).

Saranno stampate e distribuite.

**Ritiro di una adesione  
ad una proposta di legge.**

Il deputato MANZONI ha ritirato la sua adesione alla proposta di legge:

**MOLGORA:** « Norme per l'accelerazione dell'ampliamento della rete di ricevitorie per la raccolta del gioco del lotto e riordino delle tasse di concessione governativa per l'esclusiva vendita di generi di monopolio » (2121) *(annunziata nella seduta del 2 marzo 1995)*.

**Adesione di un deputato  
a proposte di legge.**

Le proposte di legge:

**ANDREATTA ed altri:** « Norme sulla parità delle scuole » (142);

**ANDREATTA ed altri:** « Tribunale per i minorenni e per la famiglia » (143);

**ANDREATTA ed altri:** « Norme per una politica della famiglia » (144);

**ANDREATTA ed altri:** « Norme per la tutela dei minori » (145);

**ANDREATTA ed altri:** « Promozione dell'anno di volontariato sociale » (147);

*(annunziate nella seduta del 15 aprile 1994);*

sono state successivamente sottoscritte anche dal deputato TOIA.

**Cancellazione dall'ordine del giorno di un disegno di legge di conversione per decadenza del relativo decreto-legge.**

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 165, il relativo disegno di legge di conversione è stato cancellato dall'ordine del giorno:

« Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 165, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione » (2526).

**Annuncio della trasmissione di atti di procedimenti penali su richiesta della Camera ai fini di una eventuale deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.**

A seguito di richiesta del Presidente della Camera, su conforme deliberazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, il pretore di Milano ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 165 - affinché la Camera dichiararsi eventualmente se i fatti per i quali si procede concernano opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni - gli atti di un procedimento penale iniziato nei confronti del deputato Umberto BOSSI per il reato di cui all'articolo 595, commi 1 e 3 del codice penale (diffamazione aggravata).

A seguito di richiesta del Presidente della Camera, su conforme deliberazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, il presidente del tribunale civile e penale di Brescia ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 165 - affinché la Camera dichiararsi eventualmente se i fatti per i quali si procede concernano opinioni espresse o voti dati da un membro del

Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni - gli atti di un procedimento penale iniziato nei confronti del deputato Umberto BOSSI per il reato di cui agli articoli 61 n. 10, 81, capoverso, e 595 primo e secondo comma del codice penale (diffamazione continuata e aggravata).

**Annuncio della archiviazione di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione disposta dal collegio costituito presso il tribunale di Roma.**

Con lettera in data 7 luglio 1995, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 27 giugno 1995, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti dell'onorevole Francesco DE LORENZO nella sua qualità di ministro della sanità *pro tempore*.

**Trasmissione dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.**

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, titolare delle attribuzioni delle Partecipazioni statali, con lettera in data 6 luglio 1995 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 maggio 1975, n. 184, la relazione sullo stato di avanzamento del progetto di collaborazione Alenia-Finmeccanica/Boeing (doc. XXXIX, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione dal ministro della difesa.**

Il ministro della difesa, con lettera del 6 luglio 1995, ha trasmesso, per la parte di competenza, una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione in Assemblea MUZIO ed altri n. 6/00012, concer-

nente le diverse problematiche connesse ai fatti alluvionali del novembre 1994, approvata nella seduta dell'Assemblea del 5 aprile 1995.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio del controllo e trasmessa alla Segreteria della IV Commissione (Difesa), competente per materia.

**Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.**

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettere in data 7 e 10 luglio 1995, ha

trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei verbali delle sedute plenarie della Commissione stessa del 15 e 22 giugno 1995.

I predetti verbali saranno trasmessi alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, saranno altresì portati a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.